



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00185 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 321/17 S.N.

Roma, 31 marzo 2017

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia (Atto n. 395)

Venerdì 31 marzo 2017 – Audizione del Sindacato di Polizia COISP.

Al Signor Presidente della I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei Deputati

Preg.mo On.le MAZZIOTTI DI CELSO Andrea

Al Signor Presidente della IV Commissione (Difesa) della Camera dei Deputati

Preg.mo On.le GAROFANI Francesco Saverio

Ai Signori Vicepresidenti della I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei Deputati

Preg.mi On.li AGOSTINI Roberta e INVERNIZZI Cristian

Ai Signori Vicepresidenti della IV Commissione (Difesa) della Camera dei Deputati

Preg.mi On.li ARTINI Massimo e VILLECCO CALIPARI Rosa Maria

Ai Signori Segretari della I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei Deputati

Preg.mi On.li CENTEMERO Elena e GASPARINI Daniela Matilde Maria

Ai Signori Segretari della IV Commissione (Difesa) della Camera dei Deputati

Preg.mi On.li PALMIZIO Elio Massimo e PICCOLO Salvatore

Ai Signori Membri della I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei Deputati

Preg.mi On.li BIANCONI Maurizio, CALABRIA Annagrazia, CARBONE Ernesto, CECCONI Andrea, COSTANTINO Celeste, COZZOLINO Emanuele, CUPERLO Giovanni, DADONE Fabiana, D'ALIA Gianpiero, D'AMBROSIO Giuseppe, D'ATTORE Alfredo, DE MENECH Roger, DI MAIO Marco, DIENI Federica, FABBRI Marilena, FAMIGLIETTI Luigi, FERRARI Alan, FIANO Emanuele, GIACHETTI Roberto, GIGLI Gian Luigi, GIORGETTI Giancarlo, GIORGIS Andrea, LA RUSSA Ignazio, LATTUCA Enzo, LAURICELLA Giuseppe, LUPI Maurizio, MAURI Matteo, MELONI Marco, MENORELLO Domenico, MISURACA Dore, MUCCI Mara, NACCARATO Alessandro, NARDI Martina, NUTI Riccardo, PARISI Massimo, PICCIONE Teresa, PISICCHIO Pino, PLANGGER Albrecht, POLLASTRINI Barbara, QUARANTA Stefano, RAVETTO Laura, RICHETTI Matteo, SANNA Francesco, SISTO Francesco Paolo, TONINELLI Danilo, TURCO Tancredi.

Ai Signori Membri della IV Commissione (Difesa) della Camera dei Deputati

Preg.mi On.li AIELLO Ferdinando, ALTIERI Trifone, BASILIO Tatiana, BERNINI Paolo, BOLDRINI Paola, BOLOGNESI Paolo, BONOMO Francesca, CAPARINI Davide, CARUSO Mario, CAUSIN Andrea, CORDA Emanuela, D'ARIENZO Vincenzo, DURANTI Donatella, FAVA Claudio, FONTANA Gregorio, FRUSONE Luca, FUSILLI Gianluca, GALLI Carlo, GALPERTI Guido, GUERINI Lorenzo, LACQUANITI Luigi, LODOLINI Emanuele, MARANTELLI Daniele, MARCOLIN Marco, MOSCATT Antonino, OTTOBRE Mauro, PETRENGA Giovanna, RIZZO Gianluca, ROSSI Paolo, ROSTELLATO Gessica, SAMMARCO Gianfranco, SCANU Gian Piero, SCOPELLITI Rosanna Rosanna, SECCO Dino, TOFALO Angelo, VALENTE Valeria, VARGIU Pierpaolo, VECCHIO Andrea, VITO Elio, ZANIN Giorgio.

Preg.mi Signori Presidenti, Signori Vice Presidenti e Signori Membri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa) della Camera dei Deputati, ringraziamo innanzitutto le Ecc.me SS.VV. per aver ritenuto opportuno ascoltare questa Organizzazione Sindacale COISP in merito ai contenuti dello schema di decreto legislativo in oggetto richiamato e relativo alla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, c.d. Riordino delle Carriere.

Tale schema è adottato in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, di riorganizzazione della pubblica amministrazione, il quale aveva delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, provvedendo altresì alla modifica degli ordinamenti del personale delle Forze di Polizia rivedendone la disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche ed assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di Polizia e dei connessi trattamenti economici

Ebbene, questo Sindacato pretende da tempo che si dia luogo ad una giusta revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia e si è speso moltissimo per questo Riordino, tanto che è certamente anche merito suo se lo stesso può contare delle maggiori risorse oggi disponibili rispetto a quelle risibili del passato.

Quello in discussione è un progetto che recepisce numerose delle richieste che il COISP ha avanzato nel corso degli anni nonché durante gli innumerevoli recenti incontri con i vertici del Dipartimento della P.S. ... ma ancora qualcosa manca per poter davvero parlare di una reale apertura della carriera dalla base nonché di effettivo riconoscimento del merito e della professionalità dei Poliziotti, di questi Servitori dello Stato nei cui confronti il Parlamento ha un dovere di attenzione per lo spirito di servizio e di sacrificio che dedicano alla sicurezza del nostro Paese.

Molto sinteticamente, per ciò che concerne il personale della Polizia di Stato, il decreto interviene in primo luogo sui ruoli, riducendoli dagli attuali 6 a 4, più uno dei "direttivi ad esaurimento".

L'auspicata e dai noi richiesta unificazione del *ruolo degli agenti ed assistenti* e del *ruolo dei sovrintendenti* (i due ruoli iniziali della Polizia) in un ruolo unico, non si è concretizzata. È stata comunque ridotta la permanenza in alcune qualifiche ai fini della promozione a quella successiva ed anche le modalità di accesso al ruolo dei Sovrintendenti sono state riviste optando per procedure semplificate che renderanno concreti gli avanzamenti a quest'ultimo ruolo da quello degli Agenti ed Assistenti ed impediranno i notevolissimi ritardi che hanno caratterizzato per ben oltre un decennio il Dipartimento della P.S. con grave nocimento per il personale.

La professionalità acquisita dal personale che riveste le qualifiche apicali dei suddetti ruoli, come anche per quello degli ispettori, trova poi riconoscimento nell'assegnazione di compiti di maggiore responsabilità cui consegue la denominazione di "coordinatore" e, chiaramente, un parametro stipendiale superiore.

Anche il *ruolo degli ispettori* subisce sostanziali modifiche, con l'aggiunta di una qualifica alle quattro attuali, con un'apertura per la promozione alla qualifica di Ispettore Superiore (adesso viene garantita "nel limite dei posti disponibili ogni anno", poi "a ruolo aperto", ovvero senza il predetto limite), con la previsione che, "a regime", il personale debba possedere il diploma di laurea per acquisire detta promozione ad Ispettore Superiore.

L'attuale *ruolo direttivo speciale*, peraltro mai costituito, viene definitivamente soppresso ed in suo luogo è istituito un *ruolo direttivo ad esaurimento*; il personale dell'attuale *ruolo dei commissari*

e di quello *dei dirigenti* viene collocato nella *carriera dei funzionari di Polizia*.

Le modalità ed i requisiti per l'accesso ai vari ruoli vengono riviste. Finalmente si prevede il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di base degli Agenti ed Assistenti; il limite di età viene ridimensionato (seppur in maniera non condivisibile); sono riviste le percentuali di posti laddove è contemplata una doppia procedura concorsuale (concorso pubblico e concorso interno) ...

Quanto sopra ovviamente vale anche per il personale che svolge attività tecnico-scientifica e per quello dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.

Ebbene, taluni passaggi dello schema di decreto legislativo abbisognano di correttivi e devono pure trovare spazio talune altre previsioni al momento non contemplate.

▪ RUOLO DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI

La normativa attuale prevede le seguenti qualifiche

1. Agente;
2. Agente Scelto;
3. Assistente;
4. Assistente Capo

ed il seguente percorso di carriera:

- Agente + 5 anni di anzianità = Agente Scelto
- Agente Scelto + 5 anni di anzianità = Assistente
- Assistente + 5 anni di anzianità = Assistente Capo

Complessivamente, quindi, allo stato attuale, sono necessari 15 anni di servizio per arrivare alla qualifica apicale di Assistente Capo partendo da quella iniziale di Agente.

Lo schema di decreto legislativo in esame prevede la riduzione da 5 a 4 anni della permanenza nella qualifica di Assistente per ottenere la promozione ad Assistente Capo. In tal modo, un Agente di Polizia acquisirà la qualifica apicale del ruolo (Assistente Capo) dopo 14 anni.

Lo schema di decreto prevede inoltre che l'Assistente Capo con 8 anni di anzianità nella qualifica potrà acquisire la denominazione di "coordinatore" che comporta maggiore responsabilità ed un incremento stipendiale.

Nel totale, considerando anche la denominazione di "coordinatore", l'apicalità economica e funzionale del ruolo verrà raggiunta dopo 22 anni.

▪ RUOLO DEI SOVRINTENDENTI

La normativa attuale prevede le seguenti qualifiche

1. Vice Sovrintendente;
2. Sovrintendente;
3. Sovrintendente Capo

ed il seguente percorso di carriera:

- Vice Sovrintendente + 7 anni di anzianità = Sovrintendente
- Sovrintendente + 7 anni di anzianità = Sovrintendente Capo

Complessivamente, quindi, allo stato attuale, sono necessari 14 anni di servizio per arrivare alla qualifica apicale di Sovrintendente Capo partendo da quella iniziale di Vice Sovrintendente.

Lo schema di decreto legislativo in esame prevede la riduzione da 7 a 5 anni delle permanenze nelle qualifiche di Vice Sovrintendente e di Sovrintendente per ottenere la promozione alla qualifica superiore. In tal modo, un Vice Sovrintendente acquisirà la qualifica apicale del ruolo (Sovrintendente Capo) dopo 10 anni in luogo degli attuali 14.

Lo schema di decreto prevede inoltre che il Sovrintendente Capo con 8 anni di anzianità nella qualifica potrà acquisire la denominazione di “coordinatore” che comporta maggiore responsabilità ed un incremento stipendiale.

Nel totale, considerando anche la denominazione di “coordinatore”, l’apicalità economica e funzionale del ruolo verrà raggiunta dopo 18 anni.

▪ RUOLO DEGLI ISPETTORI

La normativa attuale prevede le seguenti qualifiche

1. Vice Ispettore;
2. Ispettore;
3. Ispettore Capo;
4. Ispettore Superiore;
5. la “denominazione” di Sostituto Commissario nell’ambito della qualifica di Ispettore Superiore, conseguita dopo 15 anni di anzianità nel grado ed il seguente percorso di carriera:
 - Vice Ispettore + 2 anni di anzianità = Ispettore
 - Ispettore + 7 anni di anzianità = Ispettore Capo
 - Ispettore Capo + 8 anni di anzianità = Ispettore Superiore
 - Ispettore Superiore + 15 anni di anzianità = Ispettore Superiore con la “denominazione” di Sostituto Commissario

Complessivamente, quindi, allo stato attuale, sarebbero necessari 32 anni di servizio per arrivare all’apicalità del ruolo (un periodo di per sé oltremodo lungo ed irragionevole se davvero si vuole conferire riconoscimento alla professionalità ed alla specificità della nostra professione ivi compresi i rischi che si è obbligati a correre ... anche per la propria famiglia) mentre nella realtà, a causa del fatto che l’avanzamento alla qualifica di Ispettore Superiore avviene “nel limite dei posti disponibili annualmente”, abbiamo oggi migliaia di Ispettori Capo che sono bloccati in tale qualifica anche da oltre 17 anni.

Ebbene, lo schema di decreto legislativo in esame, pur prevedendo l’apertura “a ruolo aperto” (quindi senza limite di posti) per la promozione alla qualifica di Ispettore Superiore nonché la riduzione da 15 a 8 anni della permanenza nella qualifica di Ispettore Superiore per ottenere la promozione a Sostituto Commissario (che diventa una qualifica e non più una “denominazione”), di fatto non migliora la situazione. L’aumento di un anno della permanenza nella qualifica di Ispettore Capo per la promozione ad Ispettore Superiore e la denominazione di “coordinatore” (che comporta maggiore responsabilità ed un incremento stipendiale) prevista dopo 4 anni di permanenza nella qualifica di Sostituto Commissario, porta ad almeno 30 anni il periodo necessario per raggiungere l’apicalità economica e funzionale nel ruolo dalla qualifica iniziale (periodo che potrà peraltro aumentare notevolmente in considerazione del fatto che la promozione alla qualifica di Sostituto Commissario avverrà “a ruolo chiuso”, ovvero nel limite dei posti disponibili annualmente.

Quanto sopra riportato relativamente al personale del *ruolo degli agenti ed assistenti*, al *ruolo dei sovrintendenti* ed al *ruolo degli ispettori*, riguarda anche il personale che svolge attività tecnico-scientifica, appartenente a quelli che saranno il *ruolo degli agenti ed assistenti tecnici*, al *ruolo dei sovrintendenti tecnici* ed al *ruolo degli ispettori tecnici*, oggi aventi diversa denominazione.

~ **CORRETTIVI DA APPORTARE ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CON RIGUARDO ALLA RIDUZIONE DEI TEMPI DI PERMANENZA IN ALCUNE QUALIFICHE DEL RUOLO DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI E DEL RUOLO DEI SOVRINTENDENTI DELLA POLIZIA DI STATO**

Prendendo ad esempio il ruolo dei sovrintendenti, si è sopra evidenziato che lo schema di decreto legislativo in esame porta ad una riduzione complessiva di 4 anni (da 14 a 10) per acquisire la qualifica apicale di Sovrintendente Capo partendo da quella iniziale di Vice Sovrintendente e che per l'apicalità economica e funzionale, garantita dalla denominazione di "coordinatore", saranno necessari ulteriori 8 anni di servizio nella qualifica di Sovrintendente Capo.

Nello specifico sono state ridotte da 7 anni a 5 le permanenze nelle qualifiche di Vice Sovrintendente e di Sovrintendente ai fini delle promozioni alle qualifiche superiori.

Al fine di dare concretezza immediata a dette riduzioni, le "norme transitorie" dello schema di decreto in esame statuiscono che "i vice sovrintendenti che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente" e che "i sovrintendenti che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, del presente decreto sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente capo" [Sezione II - Art. 2, comma 1 lettere g) e h)].

Tali norme tuttavia necessitano di correttivi e comunque specifiche indicazioni che tengano conto delle attuali anzianità maturate nelle qualifiche e complessivamente nei ruoli di appartenenza.

Quanto sopra troverebbe e deve trovare soluzione apportando giuste modifiche ed integrazioni alla Sezione II - Art. 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo in esame ed in particolare:

- **alla lettera f):** "gli assistenti che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di assistente capo" **deve essere aggiunto il seguente periodo:** "Ai fini del successivo conseguimento della denominazione di "coordinatore", gli stessi conservano l'anzianità eccedente i quattro anni maturata nella qualifica";
- **alla lettera f) così come sopra modificata, deve essere aggiunta la seguente lettera f-bis):** "gli assistenti capo in servizio al 1 gennaio 2017 conservano, ai fini del successivo conseguimento della denominazione di "coordinatore", una anzianità pari al periodo eccedente i quattordici anni di anzianità maturata nel ruolo";
- **alla lettera g):** "i vice sovrintendenti che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente" **deve essere aggiunto il seguente periodo:** "Gli stessi conservano l'anzianità eccedente i cinque anni maturata nella qualifica ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di sovrintendente capo";
- **la lettera h):** "i sovrintendenti che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, del presente decreto sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente capo" **deve essere così modificata:** "i sovrintendenti che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nel ruolo pari o superiore a dieci anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica

di sovrintendente capo. Gli stessi mantengono l'anzianità eccedente i dieci anni maturata nel ruolo, ai fini del successivo conseguimento della denominazione di "coordinatore";

- **alla lettera h) così come sopra modificata, deve essere aggiunta la seguente lettera h-bis):** *"i sovrintendenti capo in servizio al 1 gennaio 2017 conservano, ai fini del successivo conseguimento della denominazione di "coordinatore", una anzianità pari al periodo eccedente i dieci anni di anzianità maturata nel ruolo";*
- **la lettera n) deve essere eliminata, così come la tabella A allegata allo schema di decreto;**
- **alla lettera pp):** *"gli assistenti tecnici che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a quattro anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di assistente tecnico capo" deve essere aggiunto il seguente periodo: "Ai fini del successivo conseguimento della denominazione di "coordinatore", gli stessi conservano l'anzianità eccedente i quattro anni maturata nella qualifica";*
- **alla lettera pp) così come sopra modificata, deve essere aggiunta la seguente lettera pp-bis):** *"gli assistenti capo tecnici in servizio al 1 gennaio 2017 conservano, ai fini del successivo conseguimento della denominazione di "coordinatore", una anzianità pari al periodo eccedente i 14 anni di anzianità maturata nel ruolo";*
- **alla lettera qq):** *"i vice sovrintendenti tecnici che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente tecnico" deve essere aggiunto il seguente periodo: "Gli stessi conservano l'anzianità eccedente i cinque anni maturata nella qualifica ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di sovrintendente capo tecnico";*
- **la lettera rr):** *"i sovrintendenti tecnici che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, del presente decreto sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente capo tecnico" deve essere così modificata: "i sovrintendenti tecnici che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nel ruolo pari o superiore a dieci anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente capo tecnico. Gli stessi mantengono l'anzianità eccedente i 10 anni maturata nel ruolo, ai fini del successivo conseguimento della denominazione di "coordinatore";*
- **alla lettera rr) così come sopra modificata, deve essere aggiunta la seguente lettera rr-bis):** *"i sovrintendenti capo tecnici in servizio al 1 gennaio 2017 conservano, ai fini del successivo conseguimento della denominazione di "coordinatore", una anzianità pari al periodo eccedente i 10 anni di anzianità maturata nel ruolo";*
- **la lettera vv) deve essere eliminata, così come la tabella B allegata allo schema di decreto.**

Oltre a quanto sopra deve trovare finalmente soluzione una problematica che si trascina da tempo e che riguarda alcuni attuali sovrintendenti capo della Polizia di Stato che hanno frequentato il 15°, 16° e 17° corso di formazione per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato.

Citati corsi si sono svolti rispettivamente negli anni 1998, 1999 e 2000 allorquando la normativa vigente stabiliva al termine dei ridetti corsi di formazione la decorrenza giuridica della qualifica iniziale di vice sovrintendente.

In seguito il decreto legislativo 53 del 2001 ha introdotto il “principio dell'annualità dei concorsi” in base al quale si stabiliva che la decorrenza giuridica della qualifica iniziale di “vice sovrintendente” doveva calcolarsi a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si erano verificate le vacanze dei posti messi a concorso e non più dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.

L'evidente disparità di trattamento che si era concretizzata veniva presa in considerazione con il D.Lgs. 87/2001 che analogamente introduceva il “principio dell'annualità dei concorsi” per il ruolo dei sovrintendenti del Corpo Forestale dello Stato ma introduceva una clausola di salvaguardia per i corsi indetti prima dell'entrata in vigore del decreto, prevedendo all'art.32 che detto principio doveva applicarsi anche ai concorsi per sovrintendenti del Corpo Forestale indetti prima dell'entrata in vigore del decreto stesso e successivi al 1° settembre 1995.

Nella sostanza, con decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato del 19 aprile 2002, i Vice Sovrintendenti del Corpo Forestale dello Stato vincitori dei concorsi indetti dopo il riordino delle carriere del 1995, ottenevano la retrodatazione della decorrenza giuridica al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si erano determinate le vacanze di organico dei relativi bandi.

Ciò non avveniva per gli omologhi della Polizia di Stato che avevano frequentato i richiamati corsi 15°, 16° e 17° e tale disparità si avverte oggi ancora di più a seguito dell'immissione nella Polizia di Stato di parte del personale del soppresso Corpo Forestale dello Stato.

Stante quanto sopra, proprio per dare concretezza a quell'obbligo di sostanziale equiordinazione che è imposto dalla legge n. 124 del 2015, con la quale è stata data delega al Governo ad emanare il provvedimento di cui allo schema di decreto legislativo in esame, è opportuno oggi ripianare la suddetta disparità di trattamento che da anni si registra.

Le SS.VV., Presidenti e Componenti delle Commissioni I e IV della Camera dei Deputati vorranno pertanto valutare positivamente l'esigenza di apportare allo schema di decreto legislativo in esame, oltre alle sopra evidenziate richieste di modifica, anche l'introduzione, al Capo 1 (Revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato), di una previsione normativa analoga al menzionato art. 32 del D.Lgs. 87/2001, così statuendo che:

“Le disposizioni dell' articolo 24-quater, comma 6, del D.P.R. 335/1982, così come modificato dall'articolo 2, comma 7, del D.Lgs. 53/2000, e dell'articolo 20-quater, comma 5-bis, del D.P.R. 337/1982, così come modificato dall'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 53/2000, si applicano anche ai concorsi banditi successivamente al 1° settembre 1995”.

~ **CORRETTIVI DA APPORTARE ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CON RIGUARDO ALLE MODIFICHE INTRODOTTE AL RUOLO DEGLI ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO**

Come si è prima evidenziato, lo schema di decreto legislativo in esame, prevede l'aggiunta di una qualifica portando da 4 a 5 quelle totali del ruolo, l'aumento da 8 a 9 anni di permanenza nella qualifica di Ispettore Capo per la promozione ad Ispettore Superiore, la diminuzione da 15 a 8 anni della permanenza nella qualifica di Ispettore Superiore per acquisire la “nuova” qualifica di Sostituto Commissario (attualmente si tratta di una denominazione e non qualifica), l'acquisizione della denominazione di “coordinatore” (che comporta maggiore responsabilità ed un incremento stipendiale) da parte del personale che raggiunge 4 anni di anzianità nella qualifica apicale di Sostituto Commissario.

Complessivamente il ruolo degli ispettori si svilupperà in 30 anni di servizio (tanti saranno necessari, nella migliore delle ipotesi, affinché un Vice Ispettore acquisisca l'apicalità funzionale

ed economica del ruolo con la qualifica di Sostituto Commissario e la denominazione di “coordinatore”).

Ebbene, considerato che, nella ipotesi più favorevole, l'accesso al ruolo degli Ispettori porterà “nuovi” Vice Ispettori con 24 anni di età e che è previsto un corso di formazione di 2 anni, è di tutta evidenza, atteso l'obbligo di quiescenza al compimento dei 60 anni di età, che tale personale riuscirà ad acquisire l'apicalità del ruolo (per il cui raggiungimento ci vogliono almeno 30 anni) solamente in prossimità della pensione....

Peraltro, atteso il fatto che la promozione alla qualifica di Sostituto Commissario avverrà “a ruolo chiuso”, ovvero nel limite dei posti disponibili annualmente, la stragrande parte degli Ispettori non riuscirà mai a conseguire nemmeno tale qualifica, tanto meno la denominazione di “coordinatore” ed i relativi benefici economici corrisposti per le più elevate funzioni che si avrebbero.

Insomma, si sta prevedendo un ruolo che, in maniera incomprensibile ed irragionevole, si svilupperà in ben 30 anni. Tutt'altro che gratificare il personale e riconoscere la loro professionalità ed abnegazione.

In ragione di quanto sopra, si rende necessario rivedere i periodi di permanenza nelle varie qualifiche ai fini della promozione a quella seguente (a cominciare dall'anzianità necessaria alla promozione alla qualifica di Ispettore Superiore che lo schema di decreto legislativo fissa in 9 anni per gli Ispettori Capo della Polizia di Stato mentre lo determina in 8 anni per gli omologhi dell'Arma dei Carabinieri – vedasi Capo II, Sezione III, art. 15 del provvedimento in esame!), così da prevedere un percorso che possa concludersi, dalla qualifica iniziale a quella apicale, in un tempo massimo di non oltre 26 anni, compreso il periodo necessario per acquisire la denominazione di “coordinatore”.

Si rende altresì necessario fornire un adeguato riconoscimento a chi, anche per oltre un ventennio, ha sempre dato atto di possedere una altissima professionalità nell'adempimento delle funzioni di un ruolo, quello degli ispettori, che costituisce l'anima della Polizia di Stato, ma anche a coloro che, pur avendo acceduto a tale ruolo da meno tempo (il riferimento è agli ispettori del 7° ed 8° corso), hanno sostenuto un lungo percorso formativo di 18 mesi di corso che ha condotto tutti o quasi all'acquisizione della laurea specialistica per poi dimostrare di non essere da meno dei loro colleghi più anziani.

Quanto sopra evidenziato impone di apporre dei correttivi alla Sezione I - Art. 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo in esame, ed in particolare:

- **alla lettera s) deve essere aggiunta la seguente lettera s1):** “l'articolo 31 del D.P.R. 335/1982, è sostituito dal seguente: “art. 31 (Promozione alla qualifica di ispettore capo) “1. La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.”
- **alla lettera t):** “l'articolo 31-bis, è sostituito dal seguente: art. 31-bis (Promozione alla qualifica di ispettore superiore) - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo. Per l'ammissione allo scrutinio è richiesto il possesso di una delle lauree previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.”, le parole “una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo” devono essere sostituite con “una anzianità di sette anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo.”

- **alla lettera u):** “l'articolo 31-*quater* è sostituito dal seguente: Art. 31-*quater* (Promozione a sostituto commissario) - 1. La promozione alla qualifica di sostituto commissario si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore superiore che abbia compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa. 2. Le promozioni hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.”, le parole “almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa” devono essere sostituite con “almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore”.

I suddetti correttivi consentiranno di avere un ruolo degli ispettori della Polizia di Stato il cui percorso di carriera si completerà in 25 anni che è certamente un periodo di tempo ragionevole.

In ragione di quanto sopra dovranno inoltre essere effettuate le seguenti modifiche ed integrazioni alla Sezione II - Art. 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo in esame:

- **alla lettera h) deve essere aggiunta la seguente lettera h1):** “gli ispettori che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nel ruolo pari o superiore a sette anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di ispettore capo. Gli stessi mantengono l'anzianità eccedente i sette anni maturata nel ruolo, ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore superiore”;
- **la lettera i):** “gli ispettori capo che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a nove anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo aperto, per merito comparativo, alla qualifica di ispettore superiore” **deve essere così modificata:** “gli ispettori capo che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nel ruolo pari o superiore a quattordici anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo aperto per merito assoluto, alla qualifica di ispettore superiore. Gli stessi mantengono l'anzianità eccedente i quattordici anni maturata nel ruolo, ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di sostituto commissario”;
- **alla lettera i) deve essere aggiunta la seguente lettera i1):** gli ispettori capo che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nel ruolo inferiore a quattordici anni, sono confermati nella qualifica acquisendo nella stessa, ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore superiore, una anzianità pari al periodo eccedente i sette anni di anzianità maturata nel ruolo”;
- **la lettera l):** “gli ispettori superiori che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, nell'ambito della disponibilità dei posti, per merito comparativo, alla qualifica di sostituto commissario” **deve essere così modificata:** “gli ispettori superiori in servizio al 1 gennaio 2017 sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, alla qualifica di sostituto commissario, conservando l'anzianità posseduta e l'ordine di ruolo anche ai fini dell'acquisizione della denominazione di “coordinatore””;
- **la lettera m) deve essere eliminata;**
- **la lettera r) deve essere eliminata;**
- **alla lettera s) deve essere aggiunta la seguente lettera s1):** “fino all'anno 2026 la promozione, per merito comparativo alla qualifica di sostituto commissario avviene anche in sovrannumero rispetto alla relativa dotazione organica”.

- **alla lettera rr) deve essere aggiunta la seguente lettera rr1):** “*gli ispettori tecnici che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nel ruolo pari o superiore a sette anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di ispettore capo tecnico. Gli stessi mantengono l’anzianità eccedente i sette anni maturata nel ruolo, ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico*”;
- **la lettera ss):** “*gli ispettori capo tecnico che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a nove anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo aperto, per merito comparativo, alla qualifica di ispettore superiore tecnico*” **deve essere così modificata:** “*gli ispettori capo tecnico che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nel ruolo pari o superiore a quattordici anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo aperto per merito assoluto, alla qualifica di ispettore superiore tecnico. Gli stessi mantengono l’anzianità eccedente i quattordici anni maturata nel ruolo, ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di sostituto direttore tecnico*”;
- **alla lettera ss) deve essere aggiunta la seguente lettera ss1):** *gli ispettori capo tecnico che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nel ruolo inferiore a quattordici anni, sono confermati nella qualifica acquisendo nella stessa, ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico, una anzianità pari al periodo eccedente i sette anni di anzianità maturata nel ruolo*”;
- **la lettera tt):** “*gli ispettori superiori tecnici che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, nell’ambito della disponibilità dei posti, per merito comparativo, alla qualifica di sostituto direttore tecnico*” **deve essere così modificata:** “*gli ispettori superiori tecnico in servizio al 1 gennaio 2017 sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, alla qualifica di sostituto direttore tecnico, conservando l’anzianità posseduta e l’ordine di ruolo anche ai fini dell’acquisizione della denominazione di “coordinatore”*”;
- **la lettera uu) deve essere eliminata;**
- **alla lettera ccc) deve essere aggiunta la seguente lettera cccl1):** “*fino all’anno 2026 la promozione, per merito comparativo alla qualifica di sostituto direttore tecnico avviene anche in sovrannumero rispetto alla relativa dotazione organica*”.

~ **CORRETTIVI DA APPORTARE ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CON RIGUARDO ALL’INTRODUZIONE DEL RUOLO DIRETTIVO AD ESAURIMENTO DELLA POLIZIA DI STATO E DEL RUOLO DIRETTIVO TECNICO AD ESAURIMENTO DELLA POLIZIA DI STATO**

Si è prima accennato che l’attuale *ruolo direttivo speciale*, istituito dal D.Lgs. 334/2000 (art. 14) “con l’obiettivo di valorizzare la migliori professionalità esistenti nel ruolo degli ispettori”, non è mai stato costituito per mere responsabilità dell’Amministrazione della P.S. che non ha inteso, negli anni, provvedere all’obbligo di alimentarlo mediante le procedure concorsuali statuite dalla norma.

Ciò è accaduto solamente per la Polizia di Stato mentre le altre Forze di Polizia hanno regolarmente dato luogo all’alimentazione e valorizzazione degli omologhi ruoli direttivi speciali.

La legge finanziaria 2006 (art. 1, comma 261) ha poi previsto, su evidentemente input dell’Amministrazione della P.S., la sospensione delle norme finalizzate alla alimentazione del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato fino alla approvazione delle norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia.

Recentemente il Ministero dell'Interno è risultato soccombente dinanzi al Giudice Amministrativo che ha ordinato di provvedere ai concorsi per alimentare tale ruolo. L'Amministrazione si è impegnata a porre rimedio ai danni causati a quel personale che avrebbe acceduto al ruolo in questione, valorizzandone la professionalità in sede del provvedimento di cui allo schema di decreto legislativo in esame.

Tale impegno pare assolto solamente in parte.

La Sezione II - Art. 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo statuisce difatti alla lettera t) quanto segue:

con decorrenza 1 gennaio 2017, nell'ambito dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, in sostituzione del ruolo direttivo speciale, è istituito il ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, articolato nelle qualifiche di vice commissario, anche durante la frequenza del corso di formazione, di commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari, con una dotazione organica complessiva di 1.800 unità.

All'istituzione del predetto ruolo si provvede:

- 1) attraverso un unico concorso, per titoli, per la copertura di 1.500 unità, da bandire entro il 30 settembre 2017, riservato ai sostituti commissari, in servizio al 1 gennaio 2017, che potevano partecipare, rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per le annualità dal 2001 al 2005, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i seguenti posti: 300 per l'annualità 2001; 300 per l'annualità 2002; 300 per l'annualità 2003; 300 per l'annualità 2004; 300 per l'annualità 2005.

I vincitori del concorso per ciascuna annualità sono nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento, con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio dei rispettivi cinque corsi di formazione della durata di sei mesi presso la scuola superiore di polizia, differiti, l'uno dall'altro, di almeno sei mesi, comprensivi di un periodo applicativo di due mesi presso strutture della Polizia di Stato. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario.

La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario. Per il personale con una anzianità nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, inferiore a dodici anni, per la promozione a commissario capo si applicano le permanenze di cui al n. 2);

- 2) attraverso un concorso, per titoli, per la copertura delle altre 300 unità, da bandire entro il 30 marzo 2019, riservato ai sostituti commissari del ruolo degli ispettori che potevano partecipare al concorso di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti ivi previsti. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento, con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio del corso di formazione della durata di sei mesi presso la Scuola superiore di polizia, comprensivi di un periodo applicativo di due mesi presso strutture della Polizia di Stato. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario.

Ebbene, appare quantomeno singolare che si voglia rimediare a mancanze esclusivamente riconducibili all'Amministrazione, disciplinando lo svolgimento di concorsi al cui termine si prevedono addirittura ben sei mesi di corso per "formare" del personale a svolgere quelle stesse funzioni che negli ultimi decenni è stato chiamato costantemente a svolgere, a volte anche in maniera stabile.

È pertanto ragionevole una modifica della norma sopra riportata, prevedendo i corsi di formazione indicati alle lett. a) e b) abbiano durata massima di tre mesi, comprensivi di un periodo applicativo di un mese presso strutture della Polizia di Stato e i cinque corsi indicati nella lett. a) si svolgano senza soluzione di continuità.

In tal senso la richiesta di questa Organizzazione Sindacale oltre a quella di prevedere l'aumento dei posti da mettere a concorso così da consentire l'accesso al *ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato* a tutti i Sostituti Commissari, in servizio al 1 gennaio 2017, che avrebbero potuto partecipare ai concorsi che l'Amministrazione della P.S. avrebbe dovuto emanare per le annualità dal 2001 al 2005 ai fini della costituzione del ruolo direttivo speciale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

Analoga modifica dovrà riguardare la lettera nn) dell'art. 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo con riguardo ai Sostituti Direttori Tecnici in servizio al 1 gennaio 2017 ed alle procedure per il loro accesso nel *ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato*.

~ **CORRETTIVI DA APPORTARE ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CON RIGUARDO AL PERSONALE CHE RICOPRE IL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE DELLA POLIZIA DI STATO**

Nello schema di decreto legislativo in esame si rileva l'assenza di provvedimenti volti a sanare la situazione dei dottori infermieri che per accedere nei ruoli della Polizia di Stato hanno dovuto possedere il requisito della laurea triennale in infermieristica, per poi essere inquadrati ad inizio carriera nel ruolo dei Revisori Tecnici, carriera esecutiva, il cui accesso è stato ad oggi normalmente destinato ai possessori del diploma di scuola secondaria di 1° grado.

Quanto sopra si verifica seppur tra gli obiettivi del provvedimento di revisione dei ruoli del personale delle Forze di Polizia vi è - come statuito dalla legge 124 del 2005 - il rispetto della dignità professionale del personale interessato tutto.

È quindi doverosa e giuridicamente corretta una sanatoria che inquadri tutti gli Infermieri laureati quantomeno nel ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato, con specifiche possibilità di progredire agevolmente nella carriera dei funzionari tecnici.

Le SS.VV. sono quindi pregate di voler considerare favorevolmente anche la richiesta appena esposta e di inserirla nel parere che le Commissioni I e IV di cui fate parte dovrà dare sui contenuti dello schema di decreto legislativo in esame, così da garantire adeguate modifiche dello stesso nel senso da noi chiesto.

~ **ULTERIORI CORRETTIVI DA APPORTARE ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO**

- Nelle bozze di provvedimento di riordino che sono state poste all'attenzione dei Sindacati nel corso dei vari incontri tenuti con i vertici del Dipartimento della P.S., era presente, al Capo V delle *Disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento*, la seguente previsione: "Per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate cessato dal servizio dal 2 gennaio 2011 al 31 dicembre 2014, la quota del trattamento di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è rideterminata, con decorrenza 1 gennaio 2015. La quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e l'eventuale quota contributiva di cui all'articolo 1, comma dodici, lettera b), e comma tredici della legge 8 agosto 1995, n. 335, o la quota contributiva di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono, altresì, rideterminate incrementando esclusivamente l'ultima retribuzione mensile all'atto della cessazione dal servizio."

Lo schema di decreto legislativo in esame pare adesso mancare del citato periodo di cui pertanto si fa richiesta di reinserimento.

- Lo schema di decreto legislativo statuisce il limite di 26 anni di età quale requisito per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, così come anche per quello corrispondente dei tecnici. Allo stato attuale tale limite è posto ad anni 30.

Ebbene, in considerazione del fatto che i concorsi per l'accesso nei ruoli della Polizia di Stato evidenziano una disponibilità di posti che non superano il migliaio di unità ogni anno e del sempre maggiore desiderio di molti giovani di poter servire lo Stato in una delle Istituzioni più amate dai cittadini quale è la Polizia di Stato, raccogliendo anche le centinaia di richieste già pervenute a questo Sindacato sia da ragazzi che da genitori che vorrebbero vedere i propri figli indossare la nostra divisa della Polizia, si pregano le SS.VV. di voler intervenire al fine di rigettare la proposta di modificare il citato limite di età dagli attuali 30 anni a 26.

- Come si è detto in più circostanze, tra gli obiettivi primari di questo provvedimento di revisione dei ruoli vi è quello di riconoscere la professionalità ed i sacrifici del personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia.

Ebbene, tale riconoscimento viene certamente meno nel momento in cui l'accesso ai ruoli superiori attraverso le procedure concorsuali previste dallo schema di decreto legislativo pongono limiti di età per il personale della Polizia di Stato che intende accedere a tali procedure per tramite delle riserve di posti assegnate nei concorsi pubblici o per tramite dei concorsi interni.

Ciò stante, si chiede alle SS.VV. di voler intervenire al fine di eliminare i limiti di età che lo schema di decreto legislativo in esame pretende nei confronti del personale già appartenente alla Polizia di Stato che intende concorrere per progredire professionalmente nei ruoli superiori a quello di appartenenza.

Concludendo, pur essendo consci del fatto che non potrà esserci provvedimento di revisione dei ruoli che possa soddisfare tutte le aspettative del personale, riteniamo che lo schema di decreto legislativo in esame, anche per i tanti altri aspetti non analizzati nella presente in quanto valutati favorevolmente, possa trovare i favori di tutto il personale interessato ma che ciò potrà avvenire solamente nel caso di accoglimento delle richieste di correttivi e modifiche sopra evidenziate.

Chiaramente, Preg.mi Signori Presidenti, Signori Vice Presidenti e Signori Membri delle Commissioni I e IV della Camera dei Deputati, per ottenere quanto sopra confidiamo nella Vostra cortese attenzione e favorevole considerazione.

Grazie.

p. LA SEGRETERIA NAZIONALE DEL COISP
Il Segretario Generale
Franco MACCARI



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00185 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it - www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA